



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP14119

Data: 13/01/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/01/2015 relativo all'incontro (975) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Under 16 disputatosi a Palagorà (MI) il 11/01/2015 tra HC Milano Rossoblu (604) e Real Torino B (507).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)** con il punteggio di 0 a 14 già maturato sul campo di gara a favore dell' HC Milano Rossoblu ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 5 lettera B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato..

D) Motivazione:

A.s.d. Real Torino Hockey Club (507) si è presentata all' incontro, e disputato, con solo 8 (otto) giocatori di movimento e 2 (due) portieri rispetto ai 10 (dieci) giocatori di movimento più 2 (due) portieri previsto dal punto 5 lettera B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra ().

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas